



TORNATA DEL 3 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — Omaggi — Risultato dello squittinio per la nomina della Commissione per l'esame dei titoli de' nuovi Senatori — Nuovo squittinio — Sorteggio degli scrutatori — Seguito della discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova — Parole del Senatore Cannizzaro per un fatto personale, cui risponde il Senatore Vitelleschi — Approvazione dell'art. 6 — Appunto del Senatore Cannizzaro all'art. 7 — Risposta del Relatore — Approvazione dell'art. 7 — Istanza del Senatore Chiesi all'art. 8 — Obbiezioni e proposta d'ordine del giorno del Senatore Alfieri — Schiarimenti del Senatore Tommasi — Dichiarazioni del Relatore — Parole del Senatore Chiesi per un fatto personale — Ordine del giorno dei Senatori Vitelleschi e Alfieri — Dichiarazione del Relatore — Schiarimento del Senatore Maggiorani — Obbiezioni del Ministro all'ordine del giorno suindicato — Ritiro della seconda parte dell'ordine del giorno dei Senatori Alfieri e Vitelleschi — Approvazione dell'ordine del giorno emendato e degli art. 8, 9, 10, 11, 12 — Dubbii e proposta d'emendamento del Senatore Cannizzaro all'art. 13, cui risponde il Relatore — Obbiezioni del Senatore Tommasi e schiarimenti del Ministro di Pubblica Istruzione — Replica del Senatore Cannizzaro e ritiro del suo emendamento — Dichiarazione e riserve del Ministro — Presentazione di un progetto di legge — Istanza del Senatore Caccia cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro della Pubblica Istruzione e della Marina, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Modena, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1871*.

Il cav. Giuseppe Maria Malvezzi, di 100 esemplari d'una sua *Relazione intorno al progetto di legge relativo alla suprema Magistratura del Regno*.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato della votazione di ieri, relativa alla nomina della Commissione incaricata dell'esame dei titoli dei nuovi Senatori.

Il numero delle schede era 71, la maggio-

ranza 32. Risultarono eletti nella prima votazione i Senatori

Arese con voti 53

Desambrois » 49

Vigliani . . » 41

Non essendovi altri che abbiano raggiunta la maggioranza, bisognerà rinnovare lo squittinio per altri sei membri, per cui prego i signori Senatori a prepararé la scheda.

Intanto si procederà all'appello nominale, lasciando, come si è fatto ieri, aperte le urne per la deposizione delle schede di quei Senatori che interverranno più tardi alla seduta.

Senatore SANSEVERINO. Si potrebbe sapere quali siano i Senatori che, dopo i tre eletti, hanno raggiunto il maggior numero di voti?

PRESIDENTE. I Senatori che hanno raggiunto maggiori voti, li troverà segnati nel foglio cho

si sta distribuendo in questo momento e sono:
 Senatore Miraglia, voti 34 — Menabrea 30
 — Pepoli Carlo, 25 — Cavalli, 24 — Duchoquè,
 24 — Cambray-Digny, 21 — Piacentini, 21 —
 Chiavarina, 20 — Scialoia, 17 — Mamiani, 16
 — Imbriani, 15.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ora si estraggono i nomi dei tre scrutatori. Riescono eletti i signori Senatori Amari conte, Gadda e Pisani.

Seguito della discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

Senatore **CANNIZZARO.** Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro ha la parola per un fatto personale.

Senatore **CANNIZZARO.** L'onorevole Senatore Vitelleschi, nel suo discorso di ieri, usò alcune espressioni che non posso lasciare passare inosservate, dal punto di vista personale.

Il Senatore Vitelleschi disse, che voleva dimostrare, ed era la sua opinione, che non si aveva diritto di discutere intorno ai meriti ed alle attitudini del personale insegnante dell'Università romana, e sostenne questa sua tesi con varie ragioni: Ma poi soggiunse che, non avendosi questo diritto, molto meno lo aveva un solo, e questo solo ero io, pel quale aveva detto che *non è nè bello nè delicato* il giudicare degli *individui*, senza averne il diritto.

Io desidererei di chiarire l'onorevole Senatore Vitelleschi ed i Senatori tutti a questo riguardo, circa la questione di diritto, vale a dire, se per la natura della questione stessa che avevamo fra le mani, noi avevamo il diritto di fare l'esame del personale insegnante; infatti l'articolo 4 dice: « Gli attuali professori titolari dell'Università di Roma sono riconosciuti ecc. » dunque noi dovevamo e, potevamo discutere l'effetto di quest'articolo di legge non pel passato, ma per l'avvenire dell'insegnamento. Se la legge, dal punto da cui la riguarda il Senatore Vitelleschi, non fosse altro che una riparazione, una riconoscenza di diritti acquisiti,

naturalmente questo esame sarebbe superfluo; ma dal punto di vista dal quale la riguardo io, se avevo il diritto di riguardare gli effetti che produrrà nell'avvenire, avevo pure il diritto ed il dovere di discutere i suoi effetti sull'insegnamento, e questi non si potevano discutere senza indicare alcune cose che riguardavano l'attitudine degl'insegnanti ad un dato insegnamento, o ad alcune parti di esso.

Di questo diritto io credo avere usato convenientemente: ho voluto appositamente prendere il foglio tal quale mi venne dalla Stenografia, ecco ciò che vi ho trovato: ho rammentato il fatto che risulta da documenti ufficiali, che cioè nell'Università romana le scienze, od alcune scienze sperimentali, non erano provvedute dei mezzi necessari: io ho detto, che quei professori i quali dirigono questi insegnamenti sperimentali, senza che sinora ne abbiano avuto i mezzi, non potranno d'ora in poi dirigere bene gl'insegnamenti stessi; ma io ho tosto soggiunto: non metto in dubbio la loro intelligenza e le loro qualità intellettuali, ma diceva che, dato questo caso, che cioè tali insegnanti i quali dirigono alcuni insegnamenti sperimentali, non avevano avuto sinora tutti i mezzi necessari, e non potevano diventare sperimentatori da un momento all'altro, in questo caso, aggiungeva, si potrebbero impiegare in qualche altro ramo d'insegnamento collo stesso titolo e grado di professori ordinarii.

Questa era la tesi che io sosteneva; certamente io non giudicava, diceva soltanto l'effetto di questa massima, che laddove un insegnante, non per propria colpa, ma per le circostanze nelle quali si trovò nello studio di una scienza sperimentale, ebbe la sventura di non avere i mezzi sperimentali sin da una certa età, non è possibile che egli subito si metta al corrente della parte sperimentale, qualunque sia la sua dottrina (sono le parole che io diceva), qualunque sia il suo zelo, qualunque sieno la sua intelligenza e le sue doti intellettuali e morali.

Io credo adunque di essere stato nel mio diritto e di averne usato convenientemente, perchè tale era il mio assunto; giacchè io voleva che si venisse a dare al signor Ministro la facoltà di mutare i titolari delle cattedre, e ciò nel momento di dare ai professori titolari dell'Università di Roma un beneficio, giacchè si lo stipendio, come anche la posizione del professore

dell'Università Romana, credo sia più elevata di quella che il titolare aveva antecedentemente, soprattutto dal lato dello stipendio.

Io credo adunque che debba cadere l'accusa dell'onorevole Vitelleschi circa il nostro diritto, e certamente non sarei io che avrei giudicato, ma il Ministro, al quale si dava facoltà di mutare i titolari delle cattedre, laddove ciò fosse richiesto da questa causa che io indicava nettamente, causa indipendente dal merito personale, ma dipendente dalle circostanze in cui un professore era stato posto nella sua carriera scientifica.

PRESIDENTE. La prego a limitarsi al fatto personale.

Senatore CANNIZZARO. In conseguenza di ciò, avendo esercitato un diritto con convenienza, parmi debba cadere quello che il signor Vitelleschi diceva. Creda il signor Senatore Vitelleschi, che è tanto bello e delicato il sostenere caldamente, come egli ha fatto, diritti d'individui che egli riconosce legittimi, quanto sostenere i diritti di un ente, se si voglia dire, astratto, quale sarà la scienza, soprattutto quando la si riguardi sotto il punto di vista in cui va riguardata nella legge attualmente in discussione.

Io perciò, pienamente convinto di avere, non solamente esercitato un diritto, ma adempito ad un dovere, respingo energicamente il richiamo alla delicatezza, alla quale non ho mai mancato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola solamente per fatto personale.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onorevole Cannizzaro di aver così ristrette, e quasi specificate le sue osservazioni di ieri, che confesso, mi parvero alquanto severe verso i suoi Colleghi professori. Epperò debbo dirgli, che se mai in quelle mie parole ci fosse stato qualche cosa di disagiata, sono disposto a ritirarle. Quanto poi alla questione in sé, credo che non ci sia mezzo pratico in un'assemblea come il Senato, di discutere sui meriti personali. La supposizione che lo stato delle antiche Università impedisse ai professori d'istruirsi, è un apprezzamento molto difficile, perchè non si può dire dove abbiano attinta la loro istruzione, mentre ce ne può essere di quelli che possono avere avuto mezzi di attingerla altrove.

In ogni modo, ritengo che il merito perso-

nale degli individui non è apprezzabile in una assemblea come il Senato; ed è appunto perciò che credetti oppormi a che si entrasse in una simile discussione che non mi pareva nè giusta, nè conveniente.

PRESIDENTE. Esaurito il fatto personale, si ritorna alla discussione della legge.

Do lettura dell'articolo 6:

« Ai professori straordinari della Regia Università di Padova, nominati in conformità del § 3 dell'ordinanza imperiale 23 ottobre 1857, non si applicherà l'articolo 90 della legge 13 novembre 1859, N. 3725; essi sono conservati definitivamente nel loro impiego, a tenore della citata ordinanza, senza venire per altro titolo equiparati ai professori ordinari. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi approva l'articolo 6, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 7. I professori non titolari dell'Università di Roma, potranno essere classificati fra gli straordinari o gli incaricati, previo il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, e tenendo conto dei titoli per cui furono ammessi in origine all'ufficio d'insegnanti e degli altri che determinano attualmente il grado della loro idoneità all'insegnamento. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Chiedo all'Ufficio Centrale una spiegazione su questo articolo. Qui si dice « potranno essere classificati fra gli straordinari o gli incaricati. »

Domando se lo potranno essere nell'uno, o nell'altro grado. Questa espressione *potranno essere classificati*, importa che tutti dovranno essere classificati o nell'uno, o nell'altro grado.

Senatore MAMIANI, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, Relatore. Non vedo nessuno impedimento assoluto che uno possa essere nominato nello stesso tempo e nell'uno e nell'altro grado, e anche nello stesso insegnamento, come appunto si fa oggi in alcune Università, dove un professore straordinario è spesso volte incaricato anche di due insegnamenti.

In quanto poi a dire veramente se lo saranno tutti, non posso dare assicurazione assoluta, e non mi pare necessaria.

D'altra parte, una maggiore specificazione non avrebbe nessun maggior vantaggio, perchè la cosa è lasciata alla prudenza del Ministro, previo sempre il parere del Consiglio Superiore dell'istruzione pubblica.

Senatore CANNIZZARO. Ma allora potrebbe accadere che non fossero classificati nè in una classe, nè nell'altra.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Ma l'articolo dice *potranno*, il che significa che nell'una o nell'altra dovranno esserlo.

Senatore CANNIZZARO. Sta bene.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, rileggo l'articolo 7 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 8. I Collegi universitari dei dottori, esistenti presso la Regia Università di Roma, sono aboliti. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Questo articolo suscitò nella Camera dei Deputati una gravissima discussione. Importa il ricordare, che il primo progetto ministeriale presentato alla Camera, all'articolo 7 portava la seguente disposizione.

« I Collegi dei dottori, esistenti presso la Regia Università di Roma, sono aboliti. A ciascun dottore di Collegio, il quale non abbia grado di professore ordinario nella Università stessa, è assegnato un annuo emolumento di lire mille per quattro anni, incominciando dal gennaio 1872, cessando per essi ogni diritto di propina sulle tasse universitarie. »

A quest'articolo la Commissione della Camera ne sostituì un nuovo, che venne approvato, e che è appunto l'art. 8 del progetto ministeriale presentato al Senato.

Un onorevole Deputato dell'altra Camera avvertiva con molto spirito, esser facile abolire i Collegi, ma che non si possono abolire i dottori; e quindi suggeriva che si dovessero adottare misure e provvedimenti per tutelare la loro sorte. Nacque, come dissi, una forte discussione su questo punto, se, cioè, questi dottori, il cui collegio veniva abolito, avessero, o no, dei diritti da far valere in faccia allo Stato. Alcuni opinavano che potessero muovere legittime pretese contro lo Stato, e mettevano in campo la teoria dei diritti quesiti; altri erano d'opinione che non avessero alcun diritto; altri invece avvisavano che, sebbene non potessero

vantare un vero diritto giuridico, erano tuttavia raccomandati da gravi considerazioni di equità, da meritare che il Governo e il Parlamento adottassero qualche provvedimento in loro favore.

L'onor. Ministro della Pubblica Istruzione, in questa lotta di opposte opinioni, non ebbe difficoltà di dichiarare che accettava l'articolo proposto dalla Commissione, e non volle ostinarsi a difendere e sostenere il temperamento equitativo, da lui proposto colla disposizione dell'articolo 7 del progetto ministeriale, come quello com'egli diceva, che non gradiva nè a coloro che non volevano accordare alcun diritto ai dottori, dei quali si aboliva il Collegio, nè a quelli che riconoscevano in questi dottori un diritto quesito ed assoluto e che non si contentavano di un temperamento di equa transazione.

Ma se l'onorevole Ministro Correnti rinunziava per ispirito di conciliazione al benigno temperamento proposto colla disposizione dell'articolo ministeriale, non esitava a dichiarare ad un tempo che di buon grado accettava l'ordine del giorno presentato da un onorevole Deputato, col quale, lasciata impregiudicata la questione dei diritti che potessero competere ai dottori di Collegio, era invitato lo stesso Ministro a volere prendere nuovamente in esame la loro condizione, e vedere se fesse il caso di dovere adottare qualche provvedimento in loro favore. L'ordine del giorno che venne proposto da un onorevole Deputato come temperamento di conciliazione, era concepito nei seguenti termini.

« La Camera, invitando il Ministero a riprendere in esame la condizione dei dottori di Collegio dell'Università di Roma, ed a proporre, ove sia d'uopo, gli opportuni provvedimenti, passa all'ordine del giorno sulle diverse proposte. »

Con quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dall'onorevole Ministro, e posto ai voti prima della votazione dell'articolo 8°, volle la Camera significare che non si intendeva pregiudicare la questione di diritto di questi dottori, alla cui sorte si sarebbe provveduto con qualche speciale provvedimento legislativo, secondo il risultato del nuovo esame e dello studio della loro condizione che ne avrebbe fatto l'onorevole Ministro.

Come dissi, l'onorevole Ministro Correnti il

quale aveva già proposto col suo articolo 7° un provvedimento di equità in favore dei dottori di Collegio, che colla abolizione del Collegio perdevano la loro posizione, accettò di buon animo il proposto ordine del giorno, accettato pure dalla Commissione, il quale venne approvato dalla Camera.

Ed importa bene l'avvertire che l'ordine del giorno, a cui ho accennato, fu votato ed approvato dalla Camera prima della votazione dell'articolo 8°, proposto dalla Commissione.

L'onorevole Ufficio Centrale del Senato, alla pagina 7ª della dotta Relazione, parlando di questi dottori di Collegio, si esprime nei seguenti termini:

« La pluralità dei Commissarii, partecipe, come è naturale, di quel senso di giustizia e moderazione onde è animato il presente progetto di legge, e non iscorgendo d'altro lato alcun mezzo piano e spedito per riconoscere nei sopraddetti individui il fondamento ed i limiti del loro diritto, invita il signor Ministro (e spera a ciò annuente tutto il Senato) ad esaminare con iscrupolo la posizione giuridica dei dottori di Collegio, e tutto quello che può spettare loro a titolo di risarcimento, proponendo ai Corpi legislativi (qualora accada) i più congrui provvedimenti. »

L'Ufficio Centrale del Senato si è ispirato a quei medesimi sentimenti di giustizia e di equità, dai quali fu animato l'ordine del giorno approvato dalla Camera.

Io non intendo formolare un ordine del giorno: desidero solo che l'onorevole signor Ministro, anche in faccia al Senato, voglia ripetere quelle promesse e quelle assicurazioni che francamente diede riguardo alla condizione dei dottori di Collegio alla Camera dei Deputati, e che voglia rispondere all'invito che gli è fatto dall'illustre Relatore del nostro Ufficio Centrale colle nobili parole che or ora ho letto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **ALFIERI.** Io mi sento questa volta più turbato del solito, nel prendere la parola, poichè la gravità dell'argomento per se stesso, grande più ancora questa volta che tutte le altre, fa un riscontro poco favorevole a me tra la mia incompetenza e la competenza di parecchi miei onorevoli Colleghi, innanzi ai quali può parere molta presunzione in me il favellare.

Le considerazioni che avrei voluto svolgere

su questo progetto di legge, sarebbero state di ordine morale e politico, ed avrebbero piuttosto preso il loro posto nella discussione generale.

Circostanze indipendenti dalla mia volontà, mi hanno impedito di assistere alle ultime sedute. Non tema però il Senato che usi la parola sull'art. 8, coll'intendimento d'allargare l'argomento, che vi è ora circoscritto.

Io spero di non dare veruna occasione all'eccellentissimo nostro Presidente di richiamarmi al punto preciso della questione che ora si sta trattando. Ma mentre mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Senatore Chiesi in riguardo alle persone, non posso trattenermi dal manifestare alcuni pensieri circa la questione di massima contemplata in quest'articolo.

Mi è parso singolare che in una legge la quale, come ci venne trasmessa dall'altro ramo del Parlamento, si riferisce a casi speciali, e che mi pare intesa a regolare la posizione eccezionale del personale insegnante nell'Università di Roma, mi è parso singolare, dico, che in questa legge la quale in tutto il corso della discussione che ebbe ad attraversare nell'altra Camera, come in quest'aula, venne qualificata come di carattere eminentemente transitorio e venne ripetutamente annunziato l'intendimento del Governo di presentare una legge di riordinamento generale delle Università, si trovi un articolo, il quale condanna irremissibilmente una istituzione, che io per l'opposto, credo meritare la più seria considerazione del Governo, e di tutti coloro che avranno parte nella formazione della nuova legge organica in cui sarebbe, secondo me, una delle basi essenziali delle future Università italiane.

Io lo so; tra parecchie delle persone più competenti nella materia della legislazione scolastica ed universitaria in ispecie prevale un'opinione molto sfavorevole alle istituzioni collegiali. Un nostro autorevole Collega, in questo momento assente dal Senato, si dava vanto, quando aveva avuto una parte direttiva nelle materie di pubblico insegnamento, di aver menato delle sciabolate ai collegi (si trattava allora dei collegi dell'Università di Torino e non di quelli dell'Università di Roma).

Io temo che forse questa medesima opinione contraria all'istituzione collegiale delle Facoltà, sia fino ad un certo punto partecipata dall'ono-

revolesse Ministro; e quando si annunzia prossima la presentazione di un progetto per il riordinamento universitario, a me duole che nella legge in discorso, dove non ne vedo alcuna necessità, e nemmeno alcuna convenienza, si venga con una sentenza di abolizione a condannare, direi, questa istituzione.

Io ho voluto sentire dall'opinione pubblica, nelle città dove questa istituzione vige, se essa avesse dato risultati tali da menomarne il pregio e da indurre le persone, che avrebbero da occuparsi di questa materia, nel pensiero, che meglio fosse distruggerla. Ma al contrario, io ho sentito da tutte le parti, da persone di opinioni molto diverse, manifestarsi un apprezzamento favorevole di questa istituzione dei dottori di collegio, e l'opinione che ho visto prevalere, si può formulare con le parole con le quali la formulava, nell'altro ramo del Parlamento, un onorevole Deputato, « I dottori dei Collegi rappresentano veramente a Roma, e lo dico con franchezza e sincerità, tutto ciò che di meglio possa esservi dal punto di vista della scienza. E ben possibile che vi sia qualche eccezione; ma dove non esistono queste eccezioni, o Signori? È possibile che le influenze politiche degli ultimi anni abbiano potuto turbare in qualche modo questo fatto; ma però è certo, e nessuno vorrà contestarlo, che uomini assai rispettabili sotto il punto di vista scientifico, e di cui il Paese deve chiamarsi onorato, hanno fatto e fanno parte di questa istituzione. Che se essa deve cessare per disposizioni generali applicate a tutto il Regno, non è per questo che noi dobbiamo disconoscere i meriti e i servizi che gli attuali dottori di Collegio, hanno reso al paese. »

Ora, in presenza di questa testimonianza, che, ripeto, ho trovato così unanime, non intendo qual motivo abbia spinto l'onorevole Signor Ministro a volere abolire con questa legge l'istituzione.

Ognuno sa che l'ufficio principale dei Collegi, erano gli esami, e che il metodo di questi esami non era più conforme alle leggi che governano questa parte della nostra legislazione scolastica.

Ma Voi non ignorate, o Signori, che vi sono pure, se non nella forma degli esami, ciò che non rammento bene, vi sono nella facilità per essere ammessi a questi esami, delle differenze fra certe Università del Regno e certe altre. Vi

è un lagnone generale in Italia a questo riguardo; ed io ho udito per esempio che all'Università di Napoli si arriva ad ottenere i gradi con una facilità molto maggiore che non nelle altre Università del Regno; e questo porta seco il grave inconveniente di una ingiusta disparità tra gli studenti.

Or bene, perchè quando si è così tolleranti di certe eccezioni che si sono verificate dannose, si è poi così precipitosi, così tenaci a volerle far cessare delle altre, dalle quali davvero non risultarono, che si sappia, inconvenienti di sorta? E per qual motivo poi ciò si fa in questa legge, nella quale noi dobbiamo provvedere ad una situazione, che ci si dichiara transitoria, che ci si dice dover durare solo pel tempo nel quale dovrassi aspettare la riforma dell'insegnamento superiore?

Da quanto ho detto appare che io sono pienamente d'accordo coll'Ufficio Centrale, e se fossi stato presente nelle precedenti tornate, non avrei certo rifiutato il mio voto a quegli articoli nei quali si stabilisce il pareggiamento di condizioni, di stipendio e di dignità dei professori dell'Università romana.

Ma io poi non veggo come per provvedere a quella bisogna, vi sia nessuna necessità di abolire i Collegi. Volete voi (e già lo avete fatto) volete voi che gli esami dell'università di Roma si diano nello stesso modo che si danno nelle altre Università? Voi potete benissimo sospendere l'esercizio di quella funzione nei Collegi dell'Università romana; ma, lo ripeto, qualunque determinazione la quale abbia per effetto di condannare fin d'ora le istituzioni collegiali delle Facoltà, a me pare prematura, a me pare assolutamente inopportuna e pregiudizievole a quella perfetta parità nella quale si devono presentare alla discussione che ci è annunziata come prossima, della legge del riordinamento delle Università, i diversi sistemi che ci toccherà mettere a confronto gli uni cogli altri.

E qui mi sia permesso notare come, se si vuole entrare finalmente nella sincerità de' fatti, e non solo con larghezza di parole, scompagnata da ogni sorta di effetto, nel sistema della libertà per ciò che spetta all'insegnamento universitario, l'organismo collegiale delle Facoltà, un vigoroso sistema di autonomia universitaria nei singoli corpi accademici ce ne forniscono essi soli il mezzo efficace.

Anche in questa come in ogni altra cosa, il vento ora ci spinge verso l'imitazione della Germania, ma io credo che bisogna considerare le cose ed i fatti del nostro paese, e dalle cose e dai fatti del nostro paese trarre le leggi, non farle semplicemente sotto l'impressione, d'idee teoriche, che sono giuste in sé, ma che non trovano troppo spesso la loro applicazione nelle condizioni, che sono proprie della nostra Nazione.

Non bisogna nemmeno giudicare degli effetti di certe leggi da ciò che noi vediamo in altri paesi, i quali si trovano in condizioni al tutto diverse dalle nostre. Ebbene, o Signori, io ho seguito con molta attenzione i dibattimenti che, a proposito di questa legge, hanno avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento, ed ho osservato che si è manifestato un favore particolare per il sistema di libertà quale è in Germania: questo sistema, io sarei lieto che si potesse attuare in Italia, ma ne dubito assai; e non credo che la libertà d'insegnamento, che io chiamerei individuale, che la libertà data ad un singolo professore di venire ad insegnare in una Università, con metodi e con ordine di idee diverse da quelle che prevalgono nel rimanente del Corpo insegnante di quella Università, possa avere grandi effetti, possa costituire quella larga e viva concorrenza, che giova cotanto al progresso della scienza e che è l'essenza della vera libertà.

Io penso invece che in un paese, dove sono tanti Istituti universitari, come in Italia (ove tra Università ed Istituti superiori più o meno completi, credo che oltrepassino il numero di 22) penso, dico, che in questo paese, Voi non trovate più campo all'insegnamento individuale, e se Voi volete stabilire la libertà, dovete stabilire la concorrenza necessaria tra Università ed Università, tra facoltà d'un Ateneo e facoltà d'un altro.

Se in un paese, il numero degli Atenei fosse molto ristretto, se non ve ne fossero che due o tre, si correrebbe un pericolo, quello cioè che ciascun Ateneo si restringesse in un dato studio, in un dato sistema di dottrina in ciascuna facoltà, e che in esso, per così dire, si cristallizzasse, chiudendo la porta al progresso ed alle nuove manifestazioni dell'ingegno umano. Ma quando in Italia, Voi avete tante Università, che nessuno in buona fede può credere vengano soppresse (perchè anche una riduzione

ne lascierebbe sempre sussistere più d'una dozzina), io dico che non avete a temere nessun pericolo, poichè tutto ciò che vi ha voramente di distinto nella scienza, tutte le nuove manifestazioni dell'ingegno umano troverebbero o nell'una, o nell'altra di quelle Università, il loro campo propizio per manifestarsi.

Ma, o Signori, se dove esiste un'istituzione collegiale, Voi alla vigilia di presentare la legge, alla vigilia di manifestare gl'intendimenti del Governo sul modo di riordinare l'insegnamento universitario, Voi cominciate ad escludere l'istituzione collegiale dell'Università di Roma, quest'istituzione che, a detta di tutti, merita rispetto per le persone che la compongono, e la riconoscenza per i servizi che ha reso, io vi domando con qual sicurezza possiamo noi guardare la prospettiva che ci viene fatta, della discussione prossima di una legge di riordinamento universitario.

Queste ragioni mi spingerebbero a proporre addirittura l'eliminazione dell'articolo 8, ed a sostituirvi piuttosto una formola la quale provvedesse, finchè non sia promulgata una nuova legge di riordinamento generale delle Università del Regno, provvedesse, dico, alla sorte dei dottori di Collegio; ma io temerei di andare contro gli intendimenti di questo Consesso, ritardando la votazione definitiva di questa legge, e facendo sì che, per le variazioni che essa subirebbe in Senato, dovesse ritornare all'altro ramo del Parlamento. Epperò associandomi al concetto espresso dall'onorevole Chiesi, domanderei al Senato di voler deliberare anch'esso un ordine del giorno, che in una delle sue parti sarebbe conforme a quello deliberato dalla Camera dei Deputati, e nell'altra parte portasse l'invito al Ministro di tener conto del concetto che informa l'istituzione de' Collegi dei dottori nell'Università di Roma, concetto poco dissimile da quello che informava gli antichi Collegi dell'Università di Torino, prima che avessero ricevuto pur troppo, quelle certe sciabolate di cui ho fatto menzione dianzi; vorrei che il Ministro tenesse conto di questi concetti negli studi che egli ci ha annunziati pressochè compiuti, per la presentazione di un progetto di legge sul riordinamento universitario.

A me pare che questa proposta sia molto discreta, e che mentre da una parte tempera ciò che vi è di meno benevolo, se posso esprimermi così, nell'abolizione ricisa dei collegi romani

per coloro che ne fanno parte, nel tempo stesso non pregiudica veruna delle questioni che sarà opportuno sollevare, quando verranno presentate le leggi che, con insistenza di cui non possiamo a meno di sapergli grado, ha promesso l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Quindi io mi farò un dovere di deporre al banco della Presidenza l'ordine del giorno che credo uno de' miei onorevoli Colleghi sia disposto a firmare e a sostenere con me.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Tommasi.

Senatore TOMMASI. Io che ho l'onore di appartenere all'Università di Napoli, non posso consentire ad un'espressione dell'onorevole Senatore Alfieri. Parlando del modo nel quale si fanno gli esami in quell'Università, ha detto che vi si fanno assai leggermente, e con tanta indulgenza da superar quella onde si fanno nelle altre Università del Regno.

Io sono il primo a riconoscere che il rigore secondo cui in Italia si fanno gli esami, si trovi ad un livello molto basso; sono il primo a riconoscere che l'organismo che regola il modo di farli è difettoso; e sono persuaso che l'onorevole signor Ministro abbia a tutto questo provveduto colla nuova legge; ma io posso con coscienza assicurare che nell'Università di Napoli, gli esami si fanno con rigore eguale a quello delle altre Università. Questo io posso affermare personalmente, anche perchè ho sostenuto l'ufficio di professore in altra Università, che non è quella di Napoli, e posso perciò istituire de' paragoni.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non si opporrà certo alla presentazione di un ordine del giorno, nel quale fosse invitato l'onorevole Ministro a prender molto a cuore la sorte dei componenti i Collegi dei Dottori in Roma.

L'Ufficio Centrale non ha mancato di fare la medesima raccomandazione nella sua Relazione; non abbiamo seguito precisamente, nè le parole, nè i procedimenti dell'altro ramo del Parlamento perchè a noi sembra dover operare come Corpo legislativo affatto indipendente, e dirò anche non rimanere interamente soddisfatti (e qui esprimo la mia opinione personale) che si ripeta qui ciò che in altro ramo

del Parlamento è stato detto e pensato; noi pensiamo e parliamo a nostro modo. Di questa parentesi chiedo scusa al Senato.

Il preopinante egregio rimpianse l'abolizione dei Collegi dei dottori in Roma, perchè li stima molto favorevoli alla libertà. Invero non ho potuto afferrar bene il suo concetto.

È possibile immaginare un ordinamento di Collegi di dottori che si accordi, anzi che promuova la libertà dell'insegnamento; ma quello di Roma non era certamente conforme ai principii della libertà, se è vero che nessuna cosa è più opposta alla libertà del privilegio.

Ora, il Collegio principale dei dottori nella Università di Roma, vale a dire quello dell'insegnamento legale, era di diritto composto dei soli avvocati concistoriali; e questi per la storia loro, e per la loro natura, non avevano niente che fare con l'insegnamento e con la vera scienza.

Gli avvocati concistoriali, d'altra parte, avevano un ufficio assai diverso da quello dei dottori di collegio in genere, un ufficio molto diverso da ciò che veramente deve avere un Corpo insegnante, un Corpo esaminante. Questi dottori di Collegio, questi avvocati concistoriali erano consiglieri nati del Ministro della Pubblica Istruzione.

Ora, questo grande e solenne Ufficio, nel nostro Stato e dalle nostre leggi è deferito a tutt'altro Corpo di persone, a tutt'altro metodo, a tutt'altro sistema.

Ma vi è di più; questo Corpo, questi Collegi di dottori sono già per tre quarti aboliti; e bisognerebbe che noi ora li risuscitassimo da quella mezza morte nella quale erano caduti per l'articolo 20 del Regolamento del Luogotenente del Re, che venne in Roma con pieni poteri.

In questo articolo 20 i Collegi dei dottori sono ridotti a meri Corpi consultivi; e nemmeno vi si dice, quando e come devono essere consultati: onde si vede chiaro che lo spirito dell'articolo mentovato, è quello di dare una testimonianza di stima a questi Corpi e null'altro; non vi si parla nè di privilegi, nè di diritti. Come faremo noi dunque? torneremo indietro? riedificheremo ciò che è stato distrutto con un decreto di un supremo ufficiale?

Questo non si è mai usato, e non lo faremo oggi certamente.

Ma vi è di peggio ancora; questi dottori con-

cistoriali avevano il privilegio di dare gli esami. E come si ricompensavano delle loro fatiche? Ognuno lo sa. Essi si dividevano i tre quarti di tutto ciò che gli scolari versavano nella cassa governativa. Ora, le propine vogliono essere abolite. Questo, per ora almeno, è il voto del Governo, della Camera, ed è ciò che si va a compiere con questa legge.

Dunque, o conserviamo anche l'altra parte della legge, o bisogna abolire questa ancora, di pagare i dottori di Collegio con le propine secondo l'uso stabilito in Roma da lunghissimo tempo. Per tutte queste ragioni, credo avere persuaso l'onorevole preopinante, che veramente i Collegi dei dottori, in Roma, hanno poco o nulla da fare colla libertà.

Sulla parte poi dei suoi argomenti che riguarda l'insieme della legge, essendo stata chiusa la discussione generale, non credo opportuno intrattenere il Senato.

In ordine alle parole pronunciate dall'onorevole Senatore Chiesi, siccome coincidono perfettamente coi pensieri espressi dall'Ufficio Centrale, nulla avrei a ridire; se non che l'Ufficio Centrale, ogni qual volta fosse presentato un ordine del giorno conveniente, cioè nel solo significato di salvare, per quanto è possibile, i diritti di questi Collegi di dottori, certamente non lo ricuserà. Credo però di sapere, se non commetto un'indiscrezione, che il Ministero sta attivamente occupandosi della questione, e parmi quindi che, dopo il desiderio espresso dall'Ufficio Centrale, sia forse non troppo convenevole, il presentare uno speciale ordine del giorno.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore CHIESI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Trattandosi di un fatto personale ha la precedenza. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. L'onorevole Senatore Mammiani, con quella squisita gentilezza di forma che gli è propria, mi ha fatto un rimprovero, quello cioè di avere citato la discussione che si è fatta intorno all'articolo 8° all'altro ramo del Parlamento. Io però ho creduto che il citare quella discussione fosse una necessità, imperocchè l'articolo 8° del presente progetto di legge stabilisce in termini generali ed assoluti che: *i Collegi universitari dei Dottori esistenti presso la Regia Università di Roma sono*

aboliti, e nessun diritto riserva a questi Dottori di Collegio.

Per quale ragione il Ministro della Pubblica Istruzione recedè dall'articolo da lui presentato all'altra Camera, ed accettò il nuovo, proposto dall'Ufficio Centrale? Perchè prima della votazione di quest'articolo fu accettato un ordine del giorno, che lo invitava a provvedere alla sorte di questi Dottori.

Ecco la ragione per cui l'onorevole Ministro rinunziò a quell'articolo. Coll'ordine del giorno votato, come dissi, prima della votazione dell'articolo 8° si lasciò impregiudicata la questione dei diritti dei Dottori di Collegio, raccomandata all'esame e allo studio dell'onorevole Ministro.

Se dunque ho citato la discussione della Camera dei Deputati, l'ho fatto perchè ho creduto necessario che prima della votazione di quest'articolo 8, che abolisce in termini assoluti i Collegi dei Dottori senza riservare ai medesimi alcun diritto, dovesse aver luogo anche in Senato una franca ed esplicita dichiarazione, che la questione dei diritti che loro possono competere rimane impregiudicata.

PRESIDENTE. La dichiarazione dell'onorevole Chiesi può quindi ritenersi corrispondente alle disposizioni dell'articolo 36 del nostro Regolamento che vieta di fare allusione a cose dette o fatte dall'altro ramo del Parlamento, ma consente che ci si possa riferire come per via di enunciazione: bisogna prenderla in questo senso. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Se ho bene inteso il senso delle parole del Senatore Alfieri, credo che egli rifugga da quello che è espresso in quest'articolo, non tanto relativamente ai Collegi di Roma nello stato in cui si trovano, essendo che ci è molto di vero in quello che ha detto l'onorevole Relatore, ma bensì per la questione di principio che sembra essere contenuta in quell'articolo. Se le condizioni speciali di Roma avevano alterato di fatto questa istituzione, non si può da questo indurre per l'istituzione stessa una condanna generale ed assoluta.

Ora, non vi ha dubbio che la questione dell'intervento delle facoltà esercenti nell'insegnamento è molto controversa; perchè, che cosa era un Collegio di Roma? Era l'intervento nell'insegnamento delle parti esercenti di una facoltà. Ora, l'intervento delle facoltà esercenti

nel giudizio del merito e nella formazione della facoltà insegnante, secondo l'avviso di molti, fra i quali confesso essere anch'io, è l'espressione di un sentimento più liberale, ed è anche la forma di amministrazione o, direi meglio, di economia pratica più utile per l'andamento della scienza.

Ma ritornando all'articolo che è in discussione, per tutte le ragioni dette dall'onorevole Relatore, io non sono lontano certamente dall'accettare l'abolizione de' Collegi di Roma quali essi si trovano, inquantochè per moltissime ragioni eran diventati un Corpo che forse non rendeva più i servizi che avrebbe potuto rendere. Di più, come ha detto benissimo l'onorevole Relatore, il Regolamento del 1870 aveva loro già portato un tal colpo che era una specie di condanna preliminare alla morte che oggi li colpisce.

Quindi, per quel che riguarda i Collegi attualmente esistenti, tranne le distinte individualità che vi appartengono, per le quali io non posso non raccomandare al Senato perchè sieno considerati e rispettati i loro diritti quali sono stabiliti dalla Bolla *Quod divina sapientia*, io mi rassegno facilmente alla loro abolizione materialmente, come si trovano.

Dove però mi unisco all'onorevole Alfieri è nel rifuggire, alla vigilia di un riordinamento di studii, dal portare una condanna assoluta di questo principio, di questo concetto astratto, dell'intervento cioè della parte operativa di un Corpo scientifico con la parte che insegna la scienza nell'Università; e se l'articolo 8° dovesse avere questa significazione, sarebbe un pregiudicare una questione prima del tempo, e per noi sarebbe esprimere un voto contrario alla nostra opinione.

Questa è la ragione per cui si era cercato una formula, che facendo seguito all'ordine del giorno già accettato dall'onorevole Ministro, esprimesse questo sentimento, che cioè l'abolizione dei Collegi di Roma non si debba intendere nullamente come una espressione di condanna del sistema collegiale, in modo che ne sia pregiudicata la questione nel riordinamento che deve intraprendersi della istruzione pubblica nel nostro paese, anzi se ne debba tener conto, per vedere se, e fino a qual punto, si possa farne alcuna applicazione nel nostro insegnamento.

Io non credo che sotto quest'aspetto il si-

gnor Ministro avrà da opporre alcuna difficoltà, alla dimanda, che l'articolo non rinchiuda l'idea di una condanna del sistema, ma che se ne possa tener conto.

Questo è il nostro ordine del giorno, che è stato espresso, tranne una piccola aggiunta, come quello della Camera dei Deputati.

Quanto poi all'averlo formulato press'a poco nei termini di quello della Camera dei Deputati, io so bene che uno dei rami del Parlamento non deve prendere norma da ciò che fa l'altro; ma siccome in questo caso si vuol dire la stessa cosa, mi pare difficile il dirla in due modi.

D'altronde, siccome nella Relazione era tenuto conto di questo sentimento, ma non era espresso in modo che il Senato vi potesse dare la sua sanzione, mi è sembrato che bisognasse dargli una forma che permettesse di porlo in deliberazione.

Con ciò rimane spiegato quest'ordine del giorno che leggerò: la prima parte è quale fu votata dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Da qualunque argomento e da qualunque parte ella voglia desumere il suo ordine del giorno, bisogna ch' Ella lo formoli qui per intero, e lo presenti al banco della Presidenza.

Senatore VITELLESCHI. L'ordine del giorno sarebbe così concepito:

« Il Senato, invitando il Ministero ad esaminare di nuovo le condizioni dei dottori di Collegio della Università di Roma ed a proporre, ove sia d'uopo, gli opportuni provvedimenti, e a tener conto del concetto che informa quest'istituzione, nel nuovo riordinamento, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Vitelleschi....

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta l'ordine del giorno, eccettuata l'ultima parte, dove si pretende di dare una norma per la legge futura, norma cavata da Corpo privilegiato.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. Prima di procedere oltre nella discussione, domando se l'ordine del giorno Vitelleschi è appoggiato.

Chi l'appoggia s'alzi.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore **MAGGIORANI.** Non farò che una semplice osservazione sfuggita all'onorevole preopinante, ed è che i collegi sono aboliti di nome ma non di fatto.

Anche in antico, il Collegio era formato di professori insegnanti, ed oggi non ha cambiato che il nome.

Nella Bolla *Quod divina Sapientia*, si dice: *Habeatur ratio professoribus Universitatis.*

Allora i professori insegnanti erano nominati dal Sovrano sopra una terna proposta dal Collegio; ora si tratta di nominarli a concorso per titoli.

Il Collegio non è quindi morto; esso sopravvive nelle Facoltà: non ha cambiato, come ho detto, che il nome.

Gli esami si fanno nelle Facoltà; quel Corpo viene interrogato dal Signor Ministro quando gli piace, infine, ripeto, quel Corpo esiste, non trattasi che di una trasformazione, ma sopravvivono gli stessi elementi. Infatti nelle Facoltà attuali sono quasi tutti i membri dell'antico Collegio.

Ecco l'osservazione che volli fare, come pratico della materia, perchè io ho appartenuto al Collegio, come ora appartengo alla Facoltà.

Senatore **MAMIANI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MAMIANI, Relatore.** Come stia oggi il personale (mi servo di questa parola, ancorchè non sia molto elegante) del Collegio dei dottori in Roma, propriamente non lo so: dichiaro la mia ignoranza in proposito. Ciò che so, è che nella Bolla *Quod divina Sapientia* all'art. 33 del titolo IV si dice: « Nell'Università di Roma non si formerà il Collegio legale, esercitandone le funzioni il Collegio degli avvocati concistoriali. » Dunque vi è privilegio.

Basta questo: null'altro ho da aggiungere.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non occorre che io dichiaro che accetto l'ordine del giorno proposto, non so se dall'onorevole Chiesi soltanto, ma anche dal Senatore Alfieri, in quella parte che è identica a quello già votato dall'altro ramo del Parlamento. Quanto all'ag-

giunta, pregherei gli onorevoli preopinanti a considerare che se l'autorità del Senato pesasse su questa questione in modo da rendermi meno libero, e qui mi piace di avvertire che l'onorevole Alfieri, non so se con una lieve tinta d'ironia, ha voluto dire, che il Ministro mette una insistenza nel voler presentare il progetto di legge per l'istruzione superiore, io dichiaro che vi metto tutt'altro che insistenza, e sento il gravissimo peso che mi incombe nel presentare questa legge difficilissima, e che mi vi spinge un obbligo preciso, giacchè fu votato solennemente dell'altro ramo del Parlamento, non solo un invito, ma una specie di termine perentorio.

Ricorderà il Senato che il progetto di legge, votato nell'altro ramo del Parlamento, porta con sé l'aspettativa che, prima del principio dell'anno 1873, questo disegno di legge possa essere esaminato, discusso e votato dai due rami dal Parlamento. Il che produce certamente in me non solo una certa fretta d'animo, ma quasi una pressione, che malamente si chiamerebbe insistenza da parte mia. Ed io mi sarei anzi ben guardato dall'affrontare così frettolosamente una questione di tanta importanza.

Quanto al Collegio dei dottori, io non dirò nulla; sarò sobrio, perchè, come ha avuto la bontà di dire l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, in ossequio di quell'ordine del giorno, che ora il Senato rende ancora più autorevole e decisivo, io mi sono affrettato ad aprire qualche trattativa colle persone interessate, e ho preso tutte le necessarie notizie, che già prima in parte mi erano arrivate, e posso dire che l'onorevole Maggiorani, se non m'inganno, quantunque appartenga al Collegio dei Dottori, non mi pare che abbia ben chiarito che cosa era il Collegio dei Dottori, confondendolo coll'attuale Facoltà. Certo che l'Ufficio dell'attuale facoltà universitaria in gran parte coincide, specialmente quanto al dare gli esami, cogli Uffici del Collegio dei dottori; ma il Collegio dei dottori è ben diverso: e lo dimostrarono i preopinanti, i quali avrebbero voluto trattare codesta questione come una grande questione d'organizzazione.

Ma in vero poi si tratta non di professori universitari che costituiscono una facoltà, ma di un complesso di esercenti nominati dal Governo in altro tempo, e che erano determinati

dal fatto, giacchè le antiche Università italiane non erano che scuole mantenute dall'Università dei Dottori, dei docenti e degli scolari, i quali tutti insieme costituivano questo Corpo universitario, nominavano i professori, li licenziavano, talvolta anche li destituivano, per cui allora la cosa era tutt'altro che non sia ora. Il Collegio, massime il legale, è ora un Corpo affatto estraneo, e tanto estraneo, che anche dopo votato quest'articolo 8°, continuerà ad esistere; e voi ben sapete che il Corpo degli Avvocati concistoriali, che esisterà ancora, non si riguarda che come una delegazione data ad un Corpo assolutamente estraneo all'organizzazione universitaria e scolastica.

Quanto agli altri Collegi non occorre qui farne la storia; ma erano pur distinti dall'organizzazione scolastica, e prendendo ad esempio il Collegio medico, esso era sovente, anzi continuamente consultato come Ufficio sanitario, ed era qualche cosa di analogo al nostro Consiglio superiore di Sanità.

Non mi estendo di più, perchè pare abbastanza chiarito che non havvi in ciò alcun riscontro colle altre Università del Regno. Del resto poi faccio notare che a Bologna, dove era qualche cosa di consimile, i Collegi furono egualmente aboliti, come lo furono a Pavia; per cui non si viene a ferire alcun principio, non facendosi ora una legge di principii, ma una legge affatto particolare, e non dovendosi dare agli articoli che si votano un'estensione maggiore di quella che hanno, nè dovendo quel che si vota oggi diventare modello e norma per la riforma avvenire generale degli studi.

Detto questo, prego gli onorevoli proponenti a ritirare l'ultima parte precettiva, dirò così, la parte dottrinale del loro ordine del giorno, ed allora io non avrei alcuna difficoltà ad accettare l'altra.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Debbo una parola di risposta all'onorevole Ministro, o per meglio dire debbo uno schiarimento, perchè senza dubbio pel mio modo poco felice di esprimermi, non sono stato bene inteso.

Quando io ho adoperata la parola *insistenza*, io non ho voluto fare altro che prendere atto delle ripetute dichiarazioni del signor Ministro. Certamente non mi veniva in mente di trovare in lui uno zelo che fosse eccessivo per una ri-

forma, che da me, come da tutti i miei Colleghi è tanto desiderata. In secondo luogo, l'onorevole Vitelleschi ed io non abbiamo voluto far pregiudicare dal Senato una questione di massima. Prima di tutto non è pregiudicare una questione di massima, quando si domanda solamente che se ne tenga conto, perchè il tener conto, in questo caso, non vuol dire altro se non se mettere a confronto i varii sistemi che si presentano agli studii del Ministro sulla medesima materia. In terzo luogo, come si può dire a noi, di aver voluto pregiudicare la questione a favore di un sistema, mentre se siamo stati mossi ad esprimere quelle nostre idee, non è che in seguito al significato, che non erroneamente poteva attribuirsi all'articolo che si stava per votare?

Quell'articolo, massimamente se si guarda alla motivazione che ne dà l'onorevole Relatore, pigliava aspetto di condanna per il sistema collegiale.

E qui mi permetta il Senato che aggiunga ancora una parola in risposta alle osservazioni dell'onorevole Senatore Mamiani.

Non ho avuto mai in mente di dire, che l'istituzione del Collegio dei dottori in Roma, tal quale era, o nel modo col quale potevano per avventura in certi casi essere state fatte le nomine che spettavano al Potere esecutivo, che insomma le modalità di quest'istituzione in Roma, costituissero un elemento liberale nell'insegnamento o no, questo davvero non mi è mai passato per la mente.

Ma che in genere la forma collegiale, quando sia regolata coi modi che si convengono a popoli liberi, sia un'istituzione eminentemente liberale, che favorisce la vitalità propria dei Corpi ai quali si applica, io credo che l'onorevole Mamiani non me lo vorrà negare. E siccome niente altro si intendeva da noi salvare, se non questo principio della forma collegiale, applicata all'istituzione universitaria, alle facoltà, senza entrare nella specificazione dei metodi coi quali questa forma era applicata in Roma, o potrebbe in seguito essere applicata nel riordinamento generale delle Università del Regno, credo che non si possa in modo alcuno porre in contraddizione il nostro concetto coi principii di libertà, che noi intendevamo difendere.

Ciò detto, siccome importa principalmente a noi di non pregiudicare un risultato pratico, che

è quello di assicurare un'equa condizione ai dottori collegiali dell'Università Romana — bene inteso che la votazione del Senato su quest'articolo non significa per nulla un biasimo, una condanna, un'esclusione, nemmeno nel concetto del Ministro, della forma collegiale che potesse essere giudicata più opportuna da applicarsi al futuro ordinamento delle Università: — il mio Collega, l'on. Senatore Vitelleschi, ed io, siamo disposti a ritirare la seconda parte del nostro ordine del giorno, associandoci al concetto espresso dall'onorevole Senatore Chiesi, ch'è contemplato nella prima parte, e, come tutti conoscono, è menzionato nella Relazione unita al progetto di legge, presentato dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Qual è la parte che l'onorevole Alfieri intende ritirare?

Senatore ALFIERI. La seconda parte.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'ordine del giorno proposto dal Senatore Alfieri e Vitelleschi, come è stato modificato.

«Il Senato, invitando il Ministero ad esaminare di nuovo le condizioni del Collegio dei dottori dell'Università di Roma ed a proporre, ove sia d'uopo, gli opportuni provvedimenti, passa all'ordine del giorno.»

L'Ufficio Centrale accetta l'ordine del giorno come venne modificato?

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro lo accetta?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo metterò dunque ai voti.

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora passeremo alla votazione dell'articolo 8, che rileggo.

«I Collegi Universitari dei dottori esistenti presso la Regia Università di Roma, sono aboliti.»

Se non vi sono altre opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

«Art. 9. Il rettore della Università, i direttori dei gabinetti, laboratorii e cliniche delle Regie Università di Padova e di Roma, avranno uno speciale assegno nella stessa misura e nei modi stabiliti per le Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino.»

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

«Art. 10. Sono aboliti nell'Università di Padova, cominciando dal 1. novembre 1873, nell'Università di Roma, cominciando dal 1. gennaio 1872, tutti i dritti di propine pel rettore, preside, professori, impiegati amministrativi ed inservienti.»

(Approvato.)

«Art. 11. Le tasse universitarie prescritte dalla legge 11 agosto 1870, N. 5784, giusta la ripartizione fattane con Regio decreto 13 ottobre 1870, N. 5967, andranno in vigore per gli studenti dell'Università di Roma, coll'anno scolastico 1871-72.»

(Approvato.)

«Art. 12. Sono estese alle Università di Padova e di Roma, nei tempi rispettivamente indicati nell'articolo 10, tutte le disposizioni dei titoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1859, sulla pubblica istruzione, che sono in vigore e che non sono contrarie alla presente legge.

» Sono quindi da quel giorno abrogate la Bolla pontificia *Quod divina Sapientia*, l'ordinanza imperiale 23 ottobre 1857, la sovrana risoluzione del 28 marzo 1823, comunicata alle delegazioni imperiali colla circolare governativa del 28 aprile detto anno, N.º 12130-2109, la sovrana risoluzione 3 maggio 1828, e le altre Bolle, leggi, rescritti, motupropri ed ordinanze promulgate dai precedenti Governi.»

(Approvato.)

«Art. 13. Il numero dei professori della Università di Roma è fissato in conformità dell'articolo 70 della legge 13 novembre 1859 sulla istruzione pubblica.»

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. «Il numero dei professori della Università di Roma è fissato in conformità dell'articolo 70 della legge 13 novembre 1859 sulla istruzione pubblica.»

Questo articolo dal lato della redazione dice ciò che si voleva dire?

Esaminiamolo.

Incominciamo dal leggere l'articolo 70. Esso dice:

«Il numero dei professori che potranno essere nominati in ciascuna Università, è fissato in ogni facoltà come segue:

(Segue l'organico per Torino, Genova, Cagliari, ecc.)

Bisognerebbe dunque dire qui all'articolo 13, all'organico di quale di queste Università intendiamo riferirci. —

La dicitura più chiara che era stata già proposta nell'altro ramo del Parlamento, è la seguente:

« Il numero dei professori ordinari dell'Università di Roma non eccederà quello fissato per le Università di Torino e Pavia, dall'art. 70. »

Era questa più chiara perchè si diceva a quale degli organici compresi nel citato articolo 70 s'intendeva riferirsi nello stabilire il numero dei professori dell'Università romana.

Quindi mi pare che sarebbe stata opportuna questa correzione, perchè avrebbe significato precisamente quello che s'intende dire, che cioè, per stabilire detto numero, s'intendeva applicare l'organico delle Università di Torino e Pavia.

Questa redazione non fu forse accettata perchè poteva far nascere il dubbio che fosse abolito un altro articolo di questa legge contenuto nel titolo 2, che interamente è ora applicato all'Università di Roma.

Ora, l'articolo 73 in certe determinate circostanze e con certe date riserve, permette al Ministero di Pubblica Istruzione di sorpassare questo numero, di valicare questi limiti che sono prescritti dall'art. 70.

Mi pare però che anche da questo lato colla presente redazione non si guadagni nulla. Dire è fissato invece di non eccederà rende più oscura la cosa, che sarebbe stato bene affermare nettamente, aggiungendovi, se poi si fosse voluto, *salvo il disposto dell'articolo 73.*

Dunque il concetto di quest'articolo sarebbe stato meglio determinato dicendo: il numero dei professori ordinari dell'Università di Roma non eccederà il numero fissato per le Università di Torino e Pavia dall'articolo 70 della legge 13 novembre, salvo il prescritto dell'articolo 73; in tal modo si affermava chiaramente l'applicabilità di quest'articolo 73 all'Università di Roma.

Questa fu l'intenzione dell'altro ramo del Parlamento, questo volle esprimere, giacchè per chiarire

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Senatore che non è lecito interpretare le intenzioni espresse nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore **CANNIZZARO.** Era solo per chiarire la ragione di quella proposta.

Dunque, se volete, il pensiero dell'Ufficio Cen-

trale fu che non si potesse intendere abolito l'art. 73 adottando quella proposta. Vediamo ora quest'articolo 73 che si vuol mantenere in vigore, e lodevolmente a parer mio. Ma ciò non si è fatto con una dichiarazione netta, non si afferma, è una tacita convenzione.

L'art. 73. dice, al fine di chiamare alle diverse facoltà i professori di cui all'art. 69 (val quanto dire coloro, la cui reputazione è giunta tanto alta, che non è necessario discutere sulla loro capacità), o di ritenere quelli che sarebbe meno facile da surrogare, si potranno aumentare gli stipendii della metà.

Quest'accrescimento sarà fatto per Decreto Reale previo parere del Consiglio Superiore.

Il Decreto dovrà contenere i motivi dell'aumento di stipendio. A questo stesso fine, colle stesse riserve si potrà pure derogare alle norme prescritte dall'articolo 70, vale a dire, si può eccedere il numero dei professori in una Facoltà.

Dunque per effetto di quest'articolo, si può eccedere quando si vuol acquistare una capacità superiore, quando si teme di perderla, ed allora è permesso anche di creare un insegnamento nuovo. .

Ora, pare che il Ministro (come io dissi nel mio primo discorso, io ora non vorrei ripetere tutti gli argomenti, ma soltanto ripigliarli), per mezzo di quest'articolo spera avere sufficiente facoltà per poter varcare i limiti dell'organico imposto dall'art. 70, in modo da poter provvedere ai bisogni dell'insegnamento.

Prendiamo una Facoltà: la medicina, per esempio, dove precisamente le difficoltà si fanno più palesi.

Per effetto della legge voi riconoscete tutti i titolari a professori ordinarii.

Questi nella detta Facoltà sono 9, e nell'articolo 70 si ammette il limite di 11.

Restano a provvedere di professori, perchè non vi erano titolari, le cattedre di clinica chirurgica, di anatomia, di patologia chirurgica e di clinica oftalmica.

Sono dunque quattro cattedre da provvedere di professori ordinarii, e sono state provvedute chiamandoli da altre Università.

Di maniera che, oltre le undici, sono a provvedere altre quattro cattedre rimaste vacanti e che anche per la legge Casati, non possono essere coperte da incaricati, perchè sono insegnamenti fondamentali, ed anche per

lo spirito di quella legge, devono essere coperto da professori ordinarii, e ciò indipendentemente dagli impegni presi dal Ministero (che lo riguardano personalmente) con i professori che ha fatti venir qui con sacrifici ad insegnare.

Come si provvederà a queste quattro cattedre?

Signori (non so se interpreto male la legge), io credo che il signor Ministro applicherà l'articolo 73.

Io temo però che l'art. 73 non provveda a questo; a mio avviso, si dovrebbe stiracchiare un poco l'applicazione di esso, se mai si dovesse applicare ad alcuni professori ordinari che ottennero il posto per concorso o con titoli. Io forse sarò troppo scrupoloso, ma temo che sia mal compreso il senso di quest'articolo 73. Mi rammento che un precedente Ministro dell'Istruzione Pubblica, quando gli si presentò il caso di applicare l'articolo 73, dichiarò che con questo si apriva la breccia agli abusi.

Da parte mia, io credo e ritengo che l'articolo 73 è in pieno vigore, e questo lo dico perchè era sorto il dubbio che fosse stato abolito dalla legge Matteucci; ma questo articolo devesi applicare nei suoi stretti limiti, considerando come un gran male morale della pubblica istruzione, se per provvedere cogli ordinari alle cattedre delle quali si ha bisogno, si deve esagerare il merito di coloro che si devono nominare.

Signori, la causa dell'eccesso del numero di ordinari nella Facoltà medica non verrà dal fatto di aver voluto chiamare alcuni uomini celebri, ma dal fatto seguente: che nell'Università romana alcune cattedre che a Torino e Pavia sono affidate a straordinari ed incaricati, in Roma sono affidate ad ordinari per effetto dell'art. 4; questi sono gli ordinari in eccesso dell'organico, non quelli che saranno nominati alle cattedre vacanti.

Dunque a questa cosa bisognerebbe provvedere; ebbene, vi aveva provveduto la legge Casati, perchè trovò le cose in una condizione simile a quella in cui le troviamo noi coll'applicazione di questa legge. La legge Casati trovò che il numero dei professori che esistevano nelle Università era maggiore di quello che dovesse essere: allora con una disposizione transitoria disse: siano per ora quelli che sono mano mano che le cattedre saranno vacanti, si ridurrà al termine normale il numero di ordinari. È la disposizione dell'articolo 183, nel

quale è detto: « Nelle facoltà ove il numero » dei titolari delle diverse cattedre ecceda quello » che è fissato all'art. 70, la riduzione al ter- » mine normale non avrà luogo se non se per » le vacanze che si faranno in ciascuna Facoltà » negli insegnamenti che potranno essere af- » fidati ad un altro professore, od a un pro- » fessore straordinario. »

Questo precisamente è il caso che ci preoccupa oggi. Dunque io credo che l'articolo per esprimere precisamente il pensiero dell'onorevole Ministro e dell'Ufficio Centrale, deve dire: *Il numero dei professori ordinari non può eccedere quello fissato dall'articolo 70 per le Università di Torino e di Pavia, salvo il prescritto dell'articolo 73.* Così sarebbe tolto ogni dubbio sulla validità di tutto l'art. 73. E poi si dovrebbe dire: *In questo numero non verranno compresi quelli ai quali saranno affidati insegnamenti che nelle Università di Torino e di Pavia sono per regola affidati a professori straordinari o ad incaricati.*

Questi non si contano nel numero, giacchè questo numero era fatto per tutte le altre cattedre.

Non è questo solo il numero dei professori che bisogna riconoscere. Oltre i professori della scuola di applicazione, vi sono anche professori delle scuole veterinarie che nell'Università di Roma fanno parte della Facoltà medica. Sono anche professori che voi coll'articolo 4 avete già riconosciuti come ordinari.

Dunque gli undici professori sono già ridotti a quattro, sì che io credo che l'articolo dovrebbe portare quest'aggiunta: « In questo numero non saranno però compresi quei titolari dell'Università romana riconosciuti come ordinari per effetto di questa legge e ai quali sono affidati insegnamenti che apparterrebbero sia al corso d'applicazione per gli ingegneri, sia alle scuole di veterinaria e di agricoltura » giacchè nell'organico la scuola d'agricoltura non esiste.

Con questo emendamento io credo che il Ministro sarebbe pienamente in regola nell'applicazione di questo articolo, egli avrebbe l'organico di Torino nelle mani, avrebbe tutte le cattedre per i professori ordinari, perchè le cattedre ordinarie sono coperte da professori straordinari che non appartengono al corso di fisica e matematica, ma appartengono a quelli della scuola d'applicazione e di agricoltura, e così

non contando questo numero, sarebbe risolta ogni difficoltà: quindi credo di presentare questo emendamento, riservandomi di rispondere alle difficoltà che potessero farsi.

« Il numero dei professori ordinarii nell'Università di Roma, non eccederà quello delle Università di Torino e Pavia, secondo l'articolo 70. »

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Cercherò di tener dietro ai diversi appunti che l'onorevole preopinante faceva all'articolo 13 della legge. Egli trovò l'espressione indeterminata e disse: coll'articolo 70 non si dice a qual organico apparterrà l'Università di Roma, se a quello di Torino, od a quello di Pavia, od a quello di Genova.

Io rispondo, che è ovvia e non già dubbia, l'interpretazione che tutti daranno all'articolo, vale a dire, che qui si parla di una Università di primo ordine, e quindi la parificazione della Università di Roma non può essere considerata, che rimpetto a quelle di Torino e di Pavia.

Quanto all'espressione usata in altra Aula parlamentare, che si credeva più chiara, nego che fosse tale: — *Non eccederà* — si voleva dire, — *il numero dei professori notato nell'articolo 70.* — Ma egli è evidente, che anche con questa espressione *non eccederà*, non si determinava se si dovesse pigliar per norma l'eccesso dell'Università di Torino o di Pavia, ovvero quello dell'Università di Genova. Dunque il concetto non era niente più chiaro sotto questo rispetto.

Senatore CANNIZZARO. Ma io diceva espressamente *Università di Torino e di Pavia*.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Se l'espressione è tale, io mi rimetto, e la mia osservazione cade.

Quanto poi all'aggiunta che si voleva fare per iscansare gli equivoci cioè: *salvo il disposto dell'articolo 73*, ognuno sa, o Signori, che quando l'articolo 12 dice che il primo e secondo titolo della legge del 1859 sarà esteso alle Università di Roma e di Padova, salvo le parti contrarie alla legge medesima, non v'è nessun articolo considerato, specificato in quei due titoli che non abbia la pienezza della sua esistenza ed efficacia.

Ora vengo alle considerazioni fatte dall'onorevole preopinante, per provare l'impossibilità di provvedere all'insegnamento di alcune Facoltà senza eccedere il numero dalla legge prescritto. — Fosse anche ciò, mi permetta l'ottimo preopinante che io lo dica, e credo anche a nome dei miei Colleghi, non è la bisogna nostra; il signor Ministro provvederà egli; quello che noi sappiamo di certo si è che la legge determina il numero dei professori titolari.

Perchè dobbiamo noi occuparci delle difficoltà che forse il Ministro incontrerà per rimanere nei limiti della legge?

Se avessi l'onore di essere Ministro, vorrei forse occuparmene un poco fin da questo momento; ma lasciamo a lato degli onori anche le fatiche ed i sudori al signor Ministro, se mai v'ha luogo a difficoltà ed a fatiche.

L'onorevole Cannizzaro vorrebbe però con un'aggiunta rimediare tutto e levare anche da qualche pena il signor Ministro.

Bisogna intendersi; perchè vogliamo andare noi molto più in là di quello che l'articolo domanda? Questo è alterarne lo spirito; rimaniamo nei giusti confini, che sono di voler limitare l'azione del Ministro il meno possibile. Bisogna ben specificare nella nostra mente qual è l'oggetto, qual è il fine dell'articolo 70 della legge del 1859: non solamente è un oggetto di finanza, come osservava ieri il signor Ministro, non solamente questo fine ebbe il legislatore, ma altri più importanti. Non è nel numero molto esteso dei professori titolari che può consistere l'ottimo insegnamento; il numero dei titolari deve essere anzi ristretto perchè si possano insegnamenti importanti ascrivere a professori straordinari.

Voi non dovete con i professori titolari chiudere il varco ad ingegni eminenti, ad uomini che sudano sui libri per poter salire degnamente sulla cattedra. Questo è il primo agente. Il secondo è perchè gl'insegnamenti sono molto maggiori del numero dei professori; e ciò, mi piace dirlo, è pure nelle consuetudini della Germania, dove non vi è forse professore, il quale si contenti d'insegnare una sola parte della scienza: provvidissimo pensiero, secondo me, perchè sarà sempre troppo angusta, troppo circoscritta quella mente che passi tutta la sua vita a considerare una sola porzione dello scibile. Deve anzi il professore dalla legge o dalla

consuetudine essere forzato a dilatare le sue cognizioni, a crescere nella perfezione del suo intelletto e della sua scienza.

Queste sono le ragioni principali, a mio avviso, che mossero allora il legislatore a limitare il numero dei titolari; e questo ha avuto in mente anche il legislatore attuale citando l'art. 70 e la sua disposizione principale.

Quanto all'aggiunta che vorrebbe fare il preopinante, ci mena in un campo indefinito, in un campo che esce affatto dalle intenzioni e dalle disposizioni dell'art. 13. Sicchè per tutte queste ragioni l'Ufficio Centrale mantiene l'articolo tale quale è.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Tommasi.

Senatore **TOMMASI.** Dopo la risposta fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io temo di fraintendere il concetto dell'articolo della legge che stiamo votando, come il concetto degli articoli della legge Casati invocati dall'onorevole Cannizzaro. A me pare che la questione non sia semplice; nondimeno i termini suoi mi paiono molto chiari e netti, onde mi permetto di credere che la risposta dell'onorevole Relatore, Senatore Mamiani, non sia sufficiente a rischiarare tutti i dubbi messi in campo dall'onorevole Senatore Cannizzaro. L'articolo della legge che stiamo discutendo, si riferisce ad un articolo della legge Casati, il quale determina il numero dei professori. Prendendo per esempio la facoltà di medicina, l'articolo della legge Casati vuole che vi siano non più di undici professori titolari in ognuna di queste facoltà, come a Torino, a Pavia, a Pisa ecc. Ora, se i bisogni della facoltà medica di Roma attualmente esigono che il numero di questi professori sia maggiore di undici, in primo luogo, e se in secondo luogo attualmente è già sorpassato questo numero di ordinari riconoscendosi come ordinari i titolari, io domando come il Signor Ministro potrà conciliare questi fatti con i termini dell'articolo, riferendosi all'articolo 70 della legge Casati? Diceva l'onorevole Cannizzaro, e mi pare che dicesse molto bene, non v'è altro espediente che invocare l'articolo 73 della stessa legge Casati, cioè quel tale articolo il quale dà al Ministro il diritto di conferire cattedre a persone celebri per ogni riguardo. Allora naturalmente, trovando di queste persone illustri e celebri, potrà aumentare il numero dei professori come

pure potrà aumentare il numero delle cattedre, e gli stipendi. Dunque, o si ricorre all'articolo 69 della legge Casati dando il titolo di professore a uomini celebri, e allora si potrà provvedere al bisogno dell'Università di Roma, o non si ricorre a quest'articolo 69 della legge Casati, o io non capisco in qual modo l'onorevole Signor Ministro potrà conciliare questi due termini. Non so comprendere in che altro modo si possa interpretare quest'articolo.

MINISTRO D'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

Senatore **TOMMASI.** Il fatto è però codesto, che già nell'Università di Roma, rispetto alla Facoltà medica, il numero è sorpassato: ciò si rileva dall'Annuario. — Quindi, lasciando star da parte l'avvenire, il presente contraddice già all'articolo che stiamo votando. Nell'avvenire il Ministro potrà acconciarsi, ma il presente è già pregiudicato. Per la qual cosa domando all'onorevole Ministro come vorrà trarsi d'impaccio e provvedere, volendo ad un tempo rispettare l'articolo 13 della legge.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro d'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Qui vi sono due questioni: vi è la questione legislativa, la sola degna del Senato, e ve n'è un'altra, quella delle conseguenze amministrative possibili, cioè delle difficoltà che possono nascere, sia circa le persone, sia circa all'assestamento delle persone stesse nell'applicazione delle disposizioni legislative.

Io non rispondo nulla a tutto quello che l'onorevole Senatore Cannizzaro e l'onorevole Senatore Tommasi hanno detto che non si riferisce alla questione legislativa, che è la sola che io tratto.

Pare che essi intendano di dimostrare che vi è una contraddizione nella legge, e che quindi non si debba votare quest'articolo come sta.

Quand'io abbia dimostrato che non vi è contraddizione nella legge, basterà; io non entrerò certamente in un altro terreno. Ora, cosa dice la proposta di legge?

Dice che il numero dei professori sarà quello determinato dall'art. 70. In quest'articolo si parla delle due grandi Università di Torino e di Pavia e questo numero di professori non lo contestano seriamente neppure gli oppositori.

Ora io domando: come non è applicabile per

Roma questo? Dice l'onorevole Cannizzaro, e ripete l'onorevole Tommasi: lo stato attuale dell'Università di Roma vi mostra che il numero dei professori eccede già quello stabilito dall'art. 70; e come nella legge del 1859 esiste una disposizione transitoria per autorizzare il Governo a mantenere quei professori delle Università di Torino e Pavia che fossero in eccedenza al numero normale stabilito dall'articolo 70, così anche in questa legge converrà introdurre qualche disposizione, perchè si possa rientrare in questa normalità, o sorpassarla solo per eccezione, e transitoriamente.

Ora, il fatto non esiste, perchè nell'Università di Torino, non parlo nel complesso, ma in certe Facoltà, vi avevano fino a 15 professori ordinari; e come la legge prescriveva di ridurli ad 11, così era natura e che vi fosse una eccezione, la quale dicesse che fino a tanto che questi professori continuano, si potrà tollerare questo numero eccezionale, salvo a ridurlo di mano in mano, finchè si giunga al numero normale stabilito dalla legge per tutte quelle buonissime ragioni addotte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ora, c'è questo caso per l'Università di Roma?

Non vi è punto, perchè, secondo la legge, saranno 3 i professori che avranno il diritto di passare come professori ordinari; 9 saranno nella medicina, e nella chirurgia, 6 nelle scienze matematiche, e naturali, e finalmente 1 nella filosofia e nelle lettere.

Ma l'onorevole Cannizzaro dice: Temo che teniate in conto i professori d'applicazione; vi sono i professori di veterinaria, i quali in forza di questa legge diventano ordinari.

Certamente! ma non per questo devono essere noverati nei professori delle facoltà, come sono stabiliti nella legge del 1859, la quale appunto esclude i professori delle scuole di applicazione, e non parla dei professori di veterinaria, che, in quel sistema, non sono mai stati considerati come professori universitarii. Dunque avranno il beneficio, essendo stati Professori dell'antica Università romana; avranno io credo (perchè non voglio deciderlo qui) il beneficio che porta questa legge, ma non potranno mai essere presi in conto da un sistema che li esclude, come è quello del 1859. Questo mi pare chiarissimo. Manca perciò ogni fondamento alle osservazioni dei due Senatori opposenti.

Ma l'onorevole Senatore Cannizzaro ci dice: il Ministro sarà molto imbarazzato, perchè qui appunto sta il nodo della questione; vi sono nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, nove Professori ordinari, appena pubblicata questa legge, perchè appartenevano all'antica Università; dunque non vi sono più che due posti.

Ma rifletta l'onorevole Cannizzaro che vi sono due posti per mostrare che la legge è applicabile, che non ci è contraddizione di sorta.

Come l'Amministrazione possa provvedere a questi, è cosa che io non credo si possa tradurre qui nel Senato, perchè faccio osservare che bisognerebbe fare una discussione veramente amministrativa; ed io penso che questa non sia l'intenzione nè dell'oppositore, nè del Senato.

In ogni modo egli ha suggerito all'Amministrazione i mezzi per liberarsi da queste difficoltà, ed avrà la possibilità di nominare assai più professori di quello che sia portato dall'articolo 70 della legge del 1859. Io lo ringrazio de'suoi suggerimenti, e mi riservo a prenderli in considerazione, quando dovrò, sotto la mia responsabilità, provvedere all'applicazione di questa legge; ma mi permetterà che qui non pregiudichi la questione, nè venga davanti al Senato a fare delle dichiarazioni che il Senato certamente non mi ha richiesto.

In quanto alle osservazioni generali che riguardano l'opposizione dell'onorevole Senatore Cannizzaro, io debbo avvertirlo che molte cose ch'egli ha detto non sono (e l'ho già affermato ieri), non sono perfettamente consone (me lo permetta) colla legge, perchè, per esempio, egli crede che assolutamente ci sia un legame necessario giuridico tra gl'insegnamenti e la qualità di professori; egli crede che certe cattedre debbano essere coperte per legge, per regola (ha detto lo stesso nell'ordine del giorno che propone) da professori ordinari, e che altre cattedre per regola debbano essere coperte da professori straordinari.

Certamente ciò, come tutti i concetti messi in campo dall'onorevole Cannizzaro, dipende dall'apprezzamento scientifico; vi hanno cattedre che devono essere affidate a professori ordinari; ve ne sono altre che un Amministratore oculato, ed un Consiglio Superiore della pubblica istruzione prudente fanno occupare da giovani promettenti che sono i professori straordinari, come è avvenuto nell'Università di Padova. Ma tutto questo ha carattere amministrativo; non c'è

nulla di assoluto, di giuridico, di legale, e per conseguenza, permetta l'onorevole Cannizzaro che questi criterii si applichino da chi ha il dovere e la responsabilità di applicarli. E a questo proposito, gli devo dire, che ieri forse parve avventata la mia proposizione che i professori possono essere traslocati e non soltanto nominati quando si tratta del passaggio da una Università ad un'altra, ed io ne aveva la convinzione, ma non poteva citare i fatti. Ma, ora, qui, ho una lunga lista di professori traslocati da una Università ad un'altra con Decreto Reale, tutti fatti dei miei onorevoli predecessori, per un corso di lunghi anni.

Dunque certi dogmi ch'egli forse ha raccolto da una tradizione speciale, non sono veramente inattaccabili, indiscutibili, e questa ne è la prova. Io non credo di aver fatto nulla di questo genere, ma vedo che i miei predecessori hanno largamente usato di questa facoltà di traslocazione; e c'è anche una circolare di un mio predecessore in cui si avvertono gli insegnanti delle Università che si chiamano indebitamente di secondo ordine, che quando pubblicassero opere, che avessero un merito speciale, saranno essi traslocati nelle Università di grado superiore. Io non voglio con questo dare una risoluzione; mi basta dire che certi dogmi non sono indiscutibili; che sono piuttosto opinioni di una parte dell'Amministrazione; ma ci sono esempi in contrario, e sarà bene nella legge che si dovrà discutere di risolvere tutti questi dubbi.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Voglio semplicemente ripetere che è un conto aritmetico puro e semplice. Se il Ministro avesse avuto le mani libere allora avrebbe potuto restare nei limiti dell'articolo 70; ma essendovi l'art. 4, egli è costretto a valicare questi limiti.

Del resto, il Ministro dice che provvederà; dice che l'art. 73 gli dà abbastanza modo di provvedere. Il Ministro dice che potrà non comprendere nelle Facoltà di Medicina i professori di Veterinaria, e che potrà superare tutte le difficoltà.

In seguito a questa dichiarazione del signor Ministro, ritiro il mio emendamento, e spero che il signor Ministro provvederà a tutto. Ci raccomando poi che sia scrupolosissimo e rigorosissimo nell'interpretare l'art. 73, e non stracchi il suo significato. Altrimenti potrebbe

essere cancellato dalla nostra legislazione, come è stato messo in dubbio da molti Corpi dello Stato, ed in ispecie dal Consiglio di Stato.

Ripeto dunque che se l'onorevole signor Ministro provvederà allo insegnamento in modo conveniente e decoroso e degno di un'Università, che deve tenere la cima degli ordini insegnativi, io non insisto sul mio emendamento.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi rincresce di occupare momenti così preziosi pel Senato; ma se non m'inganno, la raccomandazione fatta con cortesia dall'onorevole Senatore Cannizzaro, ha un po' l'aria, me lo perdoni, di una lezione.

Io farò il debito mio; io ho dichiarato quello che credo che derivi da questa legge; e specialmente l'esclusione dei professori dalle scuole di applicazione, e l'esclusione dei professori di veterinaria, è un fatto che scaturisce da questa legge.

Quanto ai casi che riguardano l'applicazione dell'articolo 73, io francamente dirò che non terrò nessun conto delle sue raccomandazioni, perchè la mia opinione è interamente diversa dalla sua.

E giacchè mi ha tratto su questo terreno, dico che non credo niente affatto che recherà discredito la nomina dei professori, quando sia fatta dietro una conclamazione dell'opinione pubblica. Io sono persuaso che se l'onorevole Cannizzaro non fosse professore, come lo è, e che avessi la fortuna di sceglierlo e nominarlo, l'opinione pubblica direbbe che io ho fatto un'ottima scelta, e non avrei bisogno del parere del Consiglio Superiore, che, secondo me, è in questo caso affatto secondario; quando un Ministro prende sotto la sua responsabilità di scegliere un individuo che riconosce degno di coprire una cattedra, il Ministro può essere censurato, ma egli compie un obbligo suo, compie un diritto del Governo, che è quello di rendersi interprete in certo qual modo dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Se nessun altri domanda la parola, metto ai voti l'articolo 13.

Lo rileggo:

« Il numero dei professori della Università di Roma è fissato in conformità dell'articolo 70 della legge 13 novembre 1859 sulla istruzione pubblica. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 14. La parificazione degli stipendi stabilita dalla presente legge pei professori delle Regie Università di Padova e di Roma, non è applicabile ai professori della facoltà teologica nelle Università stesse, pei quali nulla è innovato. »

(Approvato.)

Disposizione transitoria.

« Art. 15. Onde provvedere opportunamente all'applicazione della legge 13 novembre 1859 nei riguardi degli studenti che non avessero ancora ultimati i loro studi nelle Università di Padova e di Roma, il Ministro della Pubblica Istruzione, consultate le facoltà delle Università stesse, coordinerà la distribuzione delle materie d'insegnamento e determinerà il numero degli anni di studi e la materia degli esami a cui gli studenti e i laureandi dovranno assoggettarsi. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione a squittinio segreto sarà fatta in altra tornata.

Presentazione di un progetto di legge.

La parola è al Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per un sussidio di lire 400,000 per la ferrovia da Monza a Calolzio.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Essendo presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e l'ordine del giorno portando l'interpellanza dell'onorevole Caccia sulla riforma delle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule, do la parola all'onorevole Caccia.

Senatore CACCIA. Avendo io chiesto di fare la interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici, ed a quello d'Agricoltura Industria e Commercio, e non vedendo al banco dei Ministri che il solo Ministro dei Lavori Pubblici, pregherei il Senato di permettermi di svolgere la mia interpellanza quando saranno presenti ambedue i Ministri, avvegnachè sono diverse le loro mansioni, ed io ho bisogno di chiarire alcuni

fatti che riguardano anche il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io lascio che decida il Senato sul desiderio dell'onorevole Caccia; benchè ogni membro del Gabinetto possa rappresentare tutti gli altri. Per parte mia, dichiaro che sono in grado di rispondere e pel Ministero dei Lavori Pubblici e per quello di Agricoltura e Commercio, su tutto ciò che riguarda il Governo in questa discussione.

Senatore CACCIA. Io domando che il Senato deliberi se intende che io svolga la mia interpellanza anche senza la presenza del Ministro di Agricoltura e Commercio.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non so come si possa elevare a diritto quello che può essere una mera convenienza o un semplice desiderio di un onorevole Senatore.

Se il Senato bramasse di vedere qui, non solo il Ministro dei Lavori Pubblici, ma ben anche quello d'Agricoltura e Commercio, e tutti gli altri Ministri, certo saremo lieti di mostrarci ossequenti ad un suo desiderio; ma nel caso speciale non veggo veramente indispensabile la presenza del Ministro di Agricoltura e Commercio, essendovi il Ministro dei Lavori Pubblici, il quale ha la iniziativa principale e la responsabilità maggiore in fatto di tariffe ed in generale in tutto ciò che riguarda l'esercizio delle strade ferrate.

Se poi il Senato pensa diversamente, io non insisto; ma essendo l'ora tarda e potendo l'interpellanza dell'onorevole Caccia occupar molto tempo, non credo che vorrà incominciare a parlare alle ore 5 e 36 minuti. Se però non fosse che una interpellanza molto semplice, io sarei in grado di rispondere anche al momento.

Senatore CACCIA. Credo che mia la interpellanza potrà prendere qualche tempo.

PRESIDENTE. Allora si rinvierà a domani.

Invito i signori scrutatori Amari, Gadda e Pisani a procedere allo spoglio delle schede per la nomina dei Senatori mancanti alla formazione della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori.

Domani si terrà seduta pubblica alle 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 e 3/4).